



Edizione di giovedì 29 Dicembre 2022

CASI OPERATIVI

Crediti energia e gas: spettano agli enti non commerciali?

di **EVOLUTION**

IVA

Vale il comportamento concludente per il cambio di regime Iva in agricoltura

di **Luigi Scappini**

PATRIMONIO E TRUST

Cosa è la pianificazione patrimoniale della famiglia?

di **Ennio Vial**

AGEVOLAZIONI

La costituzione della comunità energetica rinnovabile (c.d. "CER")

di **Carla De Luca**

AGEVOLAZIONI

Credito energia, gas e carburanti: le scadenze di fine anno

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

CASI OPERATIVI

Crediti energia e gas: spettano agli enti non commerciali?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS

[Scopri di più >](#)

Un ente non commerciale può beneficiare dei crediti energia e gas relativi agli acquisti effettuati sia nello svolgimento dell'attività istituzionale sia delle attività commerciali eventualmente svolte?

Beneficiarie dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale sono le "imprese" che sostengono i relativi costi nei trimestri di riferimento e soddisfano i requisiti oggettivi previsti dalle discipline agevolative.

Sotto il profilo soggettivo, i crediti d'imposta sono dunque riservati a tutte le imprese, sia commerciali (comprese le società sportive dilettantistiche come confermato dall'Agenzia delle entrate al paragrafo 5.15 della circolare 36/E/2022), sia agricole, residenti in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

IVA

Vale il comportamento concludente per il cambio di regime Iva in agricoltura

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

IMPRESA AGRICOLA: DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE

Scopri di più >

Gli **articoli 295-305 Direttiva 112/2006/CE** in ossequio al **considerando 50**, ai sensi del quale è prevista l'opportunità di concedere agli Stati membri la facoltà di introdurre per gli agricoltori un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell'Iva assolta a monte, **determinano** le **regole** applicative di quello che non consiste in un regime agevolativo, bensì in un **regime** semplificativo di **detrazione** dell'imposta previsto per il **comparto agricolo**.

In ossequio a tale previsione, il **Legislatore** nazionale ha previsto un regime speciale Iva per il comparto agricolo a mezzo degli **articoli 34 e 34-bis D.P.R. 633/1972**, applicabile da parte dei produttori agricoli rispettivamente alle **cessioni di prodotti** agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A) allegata al Decreto Iva e alle **prestazioni di servizi** di cui all'**articolo 2135 cod. civ..**

Il regime, al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, rappresenta il **regime naturale** da applicare, salvo facoltà concessa di poter optare per le regole ordinarie ai sensi di quanto previsto rispettivamente dal **comma 11 dell'articolo 34** e dal comma 2 del successivo **articolo 34-bis D.P.R. 633/1972**.

In entrambi i casi le norme fanno riferimento, ai fini dell'**opzione**, per le regole individuate nel **D.P.R. 442/1997**, con la conseguenza che, come previsto dall'articolo 1, *“L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. È comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”*.

Ne deriva che, in caso di mancata comunicazione dell'opzione, come previsto dal successivo **articolo 2 D.P.R. 442/1997**, nella prima **dichiarazione annuale Iva** successiva alla scelta

operata, l'opzione rimane valida e si applicherà una **sanzione amministrativa**.

Il cambio di regime di detrazione comporta, come previsto dall'[**articolo 19-bis2, comma 3, D.P.R. 633/1972**](#), l'**obbligo** di **rettifica** della detrazione in quanto si viene a determinare un cambio del regime Iva applicato.

Ai fini della rettifica è necessario procedere alla **predisposizione** di un **inventario**, riferito al **31 dicembre** dell'anno precedente al cambio, che **non** ha **valore fiscale** ma con il quale sarà possibile *"regolarizzare"* l'eventuale Iva a debito o a credito che si viene a determinare.

Di norma, in caso di **passaggio** dal regime **speciale** a quello **ordinario** si determinerà un **credito di imposta** originato dal *"recupero"* dell'Iva non detratta, mentre **nel caso opposto**, di norma si determinerà un **debito** in quanto dovrà essere versata una parte dell'Iva già detratta.

La disciplina Iva, tuttavia, non individua alcuna **regola** specifica ai fini dell'applicazione della **rettifica**, ragion per cui si rende necessario *"attingere"* alla prassi amministrativa e, nello specifico, alle [**circolari 328/E/1997**](#) e [**154/E/1998**](#).

Oggetto di rettifica sono innanzitutto le **giacenze** dei **prodotti** agricoli **invenduti**, le **scorte** di materie prime e i **frutti pendenti**.

I **prodotti agricoli in giacenza** (cereali, animali, vino, etc.) sono valorizzati in ragione del loro **valore normale** e a essi applicate le relative percentuali di compensazione.

Le **materie prime in rimanenza**, quali i mangimi, i concimi e le sementi, invece, sono valorizzate in ragione del **prezzo di acquisto** come risultante dalle relative fatture di acquisto, utilizzando una sorta di metodo FIFO per la loro valutazione.

I **frutti pendenti** vanno valorizzati in base ai **costi sostenuti** fino alla data del cambio di regime recuperando l'Iva effettivamente sostenuta.

Anche i **beni ammortizzabili** sono oggetto di rettifica in quanto a essi si applica un regime di monitoraggio, quinquennale che diviene decennale per gli immobili.

Si **ipotizzi** che un'azienda intenda optare per il regime ordinario e presenti la seguente situazione derivante dall'inventario redatto al 31 dicembre:

- polli per 400.000 euro (compensazione 7,50%);
- cereali invenduti o inutilizzati per 10.000 euro (compensazione 4%);
- mangimi per 40.000 euro (Iva 4%);
- medicinali per 13.000 euro (Iva 10%).

Nel 2020 è stato acquistato un trattore con Iva indetraibile per 25.000 euro.

In questo caso l'azienda agricola genera un **credito complessivo d'imposta** pari a $[(400.000 \times 7,50\%) + (10.000 \times 4\%) + (40.000 \times 4\%) + (13.000 \times 10\%) + 25.000/5 \times 2] = 43.300$ euro.

PATRIMONIO E TRUST

Cosa è la pianificazione patrimoniale della famiglia?

di Ennio Vial

Master di specializzazione

STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

[Scopri di più >](#)

Non è facile definire la **pianificazione patrimoniale**. La stessa potrebbe essere vista come lo sviluppo di un progetto che gestisce gli obiettivi finanziari di un individuo o di una famiglia.

Generalmente la pianificazione patrimoniale è un **problema** che emerge quando esiste un patrimonio già formato o in corso di formazione.

Gli **obiettivi** che una persona fisica intende perseguire presentano i seguenti elementi caratterizzanti:

- esigenza di **gestire il patrimonio**;
- esigenza di **trasferirlo ai discendenti o ad altri eredi**;
- esigenza di **tutelarlo**.

La gestione del patrimonio si sostanzia in diverse necessità.

Da un lato si rende necessario tratteggiare la *governance*, qualora lo stesso sia rappresentato da un **compendio partecipativo**.

La creazione di una holding, pertanto, potrebbe risultare una soluzione interessante allo scopo.

Se il patrimonio è rappresentato da **liquidità**, è necessaria una idonea consulenza in modo da definire gli obiettivi di investimento.

A seconda dell'orizzonte temporale, infatti, **variano le strategie di portafoglio**. Ad esempio, chi fosse interessato ad una apprezzabile cedola costante potrebbe orientarsi verso i BTP decennali, tuttavia l'investimento potrebbe risultare inopportuno nel caso in cui si rendesse necessario un possibile smobilizzo nel giro di due o tre anni. Si potrebbe verificare, infatti, una **perdita in conto capitale**.

In linea generale, a prescindere dalla natura del patrimonio, la gestione dello stesso attraverso un trust rappresenta una **soluzione generalmente efficiente** in quanto si attribuisce ad un soggetto terzo – il **trustee** – la proprietà ai fini della gestione. In questo modo si può beneficiare anche della **flessibilità della gestione umana** a seconda delle diverse situazioni.

Accanto all'esigenza della gestione del patrimonio, si pone anche quella del **passaggio dello stesso ai discendenti**.

La pianificazione patrimoniale, pertanto, sfuma o si connota come gestione del passaggio generazionale.

A questo punto, oltre ovviamente al trust, si può pensare di far intervenire **altri istituti come il patto di famiglia, la donazione** o di attendere che giunga la nostra *ora* permettendo al patrimonio di transitare attraverso la **successione legittima o testamentaria**.

La **terza esigenza** che emerge quando si approccia la pianificazione patrimoniale è quella della **protezione del patrimonio**.

La protezione può essere vista sotto diverse sfaccettature.

Innanzitutto, **“proteggere”** significa anche **sottrarre il patrimonio ad una gestione inefficiente o maldestra**. Noi stessi potremmo essere dei pessimi gestori del patrimonio in situazioni difficili della nostra vita. La protezione, inoltre, si sviluppa anche attraverso la **segregazione del patrimonio stesso**, segregazione che viene a seconda dei casi riconosciuta dalla legge e che non può, tuttavia, ledere interessi di terzi.

Questi temi verranno approfonditi nel **percorso in partenza a febbraio**.

AGEVOLAZIONI

La costituzione della comunità energetica rinnovabile (c.d. “CER”)

di Carla De Luca

Seminario di specializzazione

SUPERBONUS 2023: NOVITÀ E ASPETTI CRITICI

[Scopri di più >](#)

La crisi energetica che stiamo attraversando ha dato un forte impulso alla costituzione delle comunità energetiche (c.d. “CER”).

Definizione di “CER”

La comunità energetica (CER) è **un’associazione tra cittadini, attività commerciali, PA locali o PMI**, che decidono di mettersi insieme per costruire un **impianto in condivisione per la produzione e l’autoconsumo di energia** da fonti rinnovabili.

Dal punto di vista tecnologico ogni partecipante deve installare un **contatore digitale** in grado di rilevare in tempo reale le informazioni inerenti produzione, autoconsumo, cessione e prelievo dalla rete dell’energia.

Forma giuridica

Le norme di riferimento (Direttiva UE 2018/2001, [articolo 42-bis D.L. 162/2019](#) conv. in L. 8/2020, Delibera ARERA n. 318/2020/R/EEL, [articolo 31 – 32 D.Lgs. 199/2021](#)) **non impongono una determinata forma giuridica**, limitandosi a richiedere che si tratti di un **“soggetto giuridico”**, ma prescrivono obiettivi e caratteristiche che circoscrivono il campo.

La CER, comunque, **non deve avere lo scopo di lucro quale scopo principale** (da intendersi prudenzialmente sia in senso soggettivo, come profitto dei soci, sia in senso oggettivo quale ricerca di utili; con la precisazione che non è invece scopo di lucro quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo e non sotto forma di remunerazione dell’investimento in partecipazione).

Sono dunque **esclusi** gli enti che sono necessariamente a prevalente scopo di lucro (**società di persone e di capitali**), essendo invece ammesse forme giuridiche che hanno o possono avere uno **scopo principale diverso dal lucro**.

Con la Deliberazione ARERA 4.8.2020 n. 318/2020/R/EEL, che ha dettato norme attuative dell'articolo 42-bis, viene specificato che ai fini dell'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, la CER deve essere un soggetto giuridico, quale a titolo di esempio **associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro**, costituito nel rispetto dei requisiti.

Costituzione della CER e check-list degli adempimenti

Per la costituzione di una CER è necessario:

1. verificare tramite il distributore di energia locale l'appartenenza dei membri alla stessa **cabina primaria**;
2. aggregarsi approvando uno **statuto** dove vengono riportate le regole di riparto, dove vengono esplicitati obiettivi ambientali, economici e sociali, regole di gestione e i criteri per la ripartizione tra i membri dei benefici derivanti dagli incentivi;
3. avere disponibilità di **impianti FER** (almeno uno);
4. istruire la **pratica sul portale GSE** per richiedere la registrazione della CER. In particolare, al GSE occorre fornire:
 - il mandato da parte di tutti i membri alla CER per l'accesso agli incentivi;
 - statuto della comunità;
 - soggetti che aderiscono alla configurazione (clienti finali e produttori) e relativo identificativo del punto di connessione (POD);
 - dichiarazione sulla non esistenza di incentivi non compatibili;
 - dichiarazione che gli impianti rispettano i requisiti richiesti per la comunità.

Contenuti degli statuti

Gli **statuti** devono inoltre rispettare i seguenti **requisiti e contenuti**:

- **obiettivo principale** consistente nella fornitura di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità;
- **oggetto sociale** corrispondente a quanto prescritto dalle norme;
- **diritto di ingresso** per tutti coloro che possiedono i requisiti indicati dalle norme (persone fisiche, enti territoriali o autorità locali comprese le amministrazioni

comunali, piccole e medie imprese a condizione che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o industriale principale, enti di ricerca e formazione, religiosi, del terzo settore, di protezione ambientale) e sono localizzati nel perimetro rilevante;

- **mantenimento dei diritti** di cliente finale e diritto di recesso in ogni momento fatto salvo il pagamento, pre concordato, di oneri per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, comunque equi e proporzionati;
- **condizioni economiche di ingresso e partecipazione** (es. quote associative) non eccessivamente gravose.
-

I soggetti coinvolti

La partecipazione alle CER è aperta a **tutti i consumatori**, ivi inclusi i condomini, non già inclusi in un gruppo di auto consumatori, che siano in possesso dei requisiti previsti.

Requisiti per far parte della CER

I partecipanti ad una configurazione di comunità di energia rinnovabile devono essere in possesso di tutti i seguenti **requisiti**:

1. essere **azionisti** o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità di energia rinnovabile);
2. nel caso esercitino **poteri di controllo sulla comunità**, essere **persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali**, ivi incluse, ai sensi dell'[articolo 31, comma 1, lettera b\), D.Lgs. 199/2021](#), le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'[articolo 1, comma 3, L. 196/2009](#), situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
3. nel caso di **imprese private**, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;
4. essere **titolari di punti di connessione** ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria);
5. aver dato **mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE** e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

I clienti finali associati:

1. mantengono i loro diritti di **cliente finale**, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
2. possono **recedere in ogni momento**, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
3. regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori ed il GSE.

Prescrizioni

- I soggetti partecipanti devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva **non superiore a 200kW**, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della L. 8/2020;
- i soggetti partecipanti **condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente**, con la precisazione che **l'energia condivisa è pari al minimo**, in ciascun periodo orario, **tra l'energia elettrica prodotta** e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili **e l'energia elettrica prelevata** dall'insieme dei clienti finali associati;
- **l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo**, che può avvenire anche attraverso **sistemi di accumulo** realizzati nel perimetro di cui alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione o presso gli stessi edifici o condomini ove si trovano gli auto consumatori;
- nel caso di **comunità energetiche rinnovabili**, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla **medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione**;
- nel caso di auto consumatori che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nel **medesimo edificio o condominio**.

Ripartizione dei proventi tra i partecipanti

Le ripartizioni dei proventi tra i soggetti facenti parte della configurazione è lasciata agli accordi privati tra i soggetti partecipanti.

A tal riguardo, nell'ambito del **contratto di diritto privato** con il quale i soggetti si associano e che, nel caso di comunità di energia rinnovabile, è parte integrante dello **Statuto/Atto Costitutivo** della comunità, i produttori e i clienti finali individuano un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la **gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il**

GSE.

AGEVOLAZIONI

Credito energia, gas e carburanti: le scadenze di fine anno

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS

[Scopri di più >](#)

Nel corso del 2022 sono state emanate diverse disposizioni normative che consentono alle imprese, a determinate condizioni, di **beneficiare di un credito d'imposta** commisurato alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in **misura variabile in base al periodo di riferimento**.

Nello specifico:

- per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. **imprese energivore**), è stato introdotto un **credito d'imposta dal 20% al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica**, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del 2022;
- alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. **imprese gasivore**), è riconosciuto un **credito d'imposta dal 10% al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale**, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del 2022;
- per le imprese **diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica**, è previsto un **credito d'imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica**, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del 2022;
- alle imprese **diverse da quelle a forte consumo di gas naturale**, è riconosciuto un **credito d'imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale**, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del 2022;
- alle **imprese che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca**, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca).

Per approfondimenti sulle **misure del credito spettante distinte per periodo agevolato**, si

rimanda ad un [nostro precedente contributo](#).

I crediti sopra richiamati possono essere utilizzati **in compensazione tramite modello F24**, indicando uno **specifico codici tributo**, da inserire nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici** messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

I crediti spettanti riferiti ai **primi 2 trimestri dell’anno** devono **essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022**, mentre per i **successivi trimestri del 2022 valgono le seguenti scadenze**:

- i crediti relativi al **terzo trimestre 2022** (di cui ai codici tributo 6968, 6969, 6970 e 6971) devono essere **utilizzati entro il 30 giugno 2023**;
- i crediti relativi al **periodo ottobre-novembre 2022** (di cui ai codici tributo 6983, 6984, 6985, 6986) **ed al mese di dicembre 2022** (di cui ai codici 6993, 6994, 6995 e 6996) vanno **utilizzati entro il 30 giugno 2023**;
- il credito d’imposta **relativo al quarto trimestre 2022** per l’**acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca**, di cui all’[articolo 2 D.L. 144/2022](#), deve essere utilizzato **entro il 31 marzo 2023** (codice tributo 6987, istituito con la [risoluzione 54/E/2022](#)).

In alternativa all’utilizzo in compensazione, l’impresa può avvalersi della **cessione del credito, per l’intero importo**, secondo le **modalità e i termini definiti con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate** (prot. n. 253445/2022, prot. n. 376961/2022 e prot. n. 450517/2022).

In tal caso, è necessario trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate un’**apposita comunicazione riferita alla cessione del credito**; coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo.

Le **cessioni dei crediti devono essere comunicate all’Agenzia**:

- **entro il 22 marzo 2023**, per il credito di cui al codice 6987. I cessionari possono utilizzare il credito acquistato **entro il 31 marzo 2023**;
- **entro il 21 giugno 2023**, per i crediti di cui ai codici 6968, 6969, 6970, 6971, 6983, 6984, 6985 e 6986. I cessionari devono utilizzare i crediti acquistati **entro il 30 giugno 2023**.

Per **tutti gli altri crediti**, la comunicazione andava fatta entro il 21 dicembre 2022, con utilizzo del credito da parte del cessionario **entro il 31 dicembre 2022**.

Con le [risoluzioni 38/E/2022, 59/E/2022, 73/E/2022](#) sono stati istituiti **appositi codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione** tramite modello F24.

Anche i **crediti relativi al mese di dicembre 2022** (di cui ai codici 6993, 6994, 6995 e 6996), in alternativa all'utilizzo in compensazione tramite F24, **possono essere ceduti** e vanno **fruiti dai cessionari entro il 30 giugno 2023**.

Nella tabella seguente si riepilogano i **codici tributi riferiti al terzo e quarto trimestre 2022 (energia e gas)**.

Codice tributo	Descrizione credito	Ammontare del credito
6993	Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022)	40% delle spese
6994	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022)	40% delle spese
6995	credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022)	30% delle spese
6996	Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022)	40% delle spese
6983	credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022)	40% delle spese
6984	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)	40% delle spese
6985	credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022)	30% delle spese
6986	Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)	40% delle spese
6968	credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022)	25% delle spese
6969	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)	25% delle spese

6970	imprese non energivore (terzo trimestre 2022)	15% delle spese
6971	Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte 25% delle spese consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)	